



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARINA SANTARELLI

Seduta del 13/02/2018

FATTO

Parte ricorrente si è rivolta a questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione stipulato nel luglio 2009 con l'intermediario resistente ed estinto anticipatamente, senza ottenere il rimborso della quota non maturata delle commissioni finanziarie, delle commissioni di gestione intermediazione e dei costi assicurativi. Pertanto parte ricorrente chiede il rimborso di detti oneri per il complessivo importo di € 4.375,35, di cui € 87,50, per "Commissioni finanziaria", € 3.307,85" per *Commissioni gestione intermediazione*" e costi assicurativi per € 980,00.

L'intermediario non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; tuttavia, nel riscontro al reclamo, ha affermato che: (i) le condizioni del finanziamento sono dettagliatamente specificate nel regolamento allegato al contratto; (ii) le commissioni di intermediazione comprendono anche le provvigioni dovute all'agente in attività finanziaria, intervenuto nella sola fase prodromica alla stipulazione del contratto e la cui remunerazione è stata pari all'importo di € 2.400,00;(iii) a tal fine, la differenza tra l'importo previsto dalla commissione di intermediazione e la somma versata nei confronti dell'agente in attività finanziaria (€ 6.501,00-€ 2.400,00) costituisce il compenso dovuto all'intermediario resistente in qualità di mandataria (€ 4.101,00); (iv) in sede di conteggio estintivo veniva abbuonato l'importo di € 484,80 a titolo di commissioni non maturate; (v) vi è un difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso delle commissioni bancarie, le quali sono state



percepite interamente dal soggetto finanziatore, così come in relazione alla richiesta di oneri assicurativi non maturati; (vi) comunque in relazione alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi non goduti connessi alla polizza rischio vita, non vi è alcun obbligo di retrocedibilità degli importi non maturati, posto che tali contratti di assicurazione sono stati stipulati in data antecedente rispetto al Regolamento ISVAP entrato in vigore il 1° dicembre 2010.

DIRITTO

In considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie in esame e di cui si dirà tra poco, il Collegio non può che richiamare il proprio costante orientamento secondo il quale: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), a meno che criteri diversi non siano stati concordati preventivamente (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035/2016); (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione cit. n. 6167/2014) con l'effetto che l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata nella specie dall'intermediario non può essere accolta.

Venendo alle specificità del caso di specie, occorre in primo luogo ribadire, quanto alla commissione bancaria percepita dall'istituto erogatore, come l'orientamento dei Collegi ABF sia di valutare la sussistenza della legittimazione passiva della società mandataria sulla base del cd. principio di apparenza del diritto: *“L'eccezione di rito formulata dall'intermediario, di carenza di legittimazione passiva, non risulta fondata anche alla luce di un ormai consolidato orientamento di codesto Arbitro (Coll. Napoli, nn. 9589/2016 e 7992/2015; Coll. Roma, n. 516/2015), che riconosce la legittimazione passiva anche in capo alla mandataria, tanto più quando - come nel caso di specie - si tratta del soggetto che ha emesso il conteggio estintivo. Del resto, fin dall'inizio della sua attività (v., ad es., Coll. Napoli, nn. 1158/11; 2441/2012), l'ABF ha maturato un orientamento volto a riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario che offre e colloca “il finanziamento” e con il quale il cliente ha materialmente stipulato il contratto ed intrattenuto i conseguenti rapporti negoziali, sino all'estinzione. Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che: a) il contratto è stipulato dall'odierna resistente; b) il contratto reca la firma dell'attuale resistente; c) anche il conteggio estintivo inviato al ricorrente risulta essere firmato dalla parte resistente. Ne consegue che, in ragione di una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi coinvolti ed al fine di garantire effettività della tutela, può essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento ed interlocutrice naturale nella*



gestione del rapporto (v., di recente, Coll. Napoli, nn. 6838/2015; 6292/2016)” (così, Collegio Milano, decisione n. 14238/2017). Statuizione, questa, che si attaglia anche al caso di specie.

Ciò detto, dalla documentazione prodotta risulta che al finanziamento di cui si discute sono state applicate le seguenti condizioni economiche: commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi per il rischio vita. Il foglio informativo contiene una sintetica descrizione di dette voci di costo. Sul contratto risultano timbro e firma di un agente in attività finanziaria, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria. Le clausole che prevedono commissioni bancarie e quelle di intermediazione sono identiche a quelle esaminate in altre occasioni e, sulla base di un orientamento consolidato, vanno classificate come di natura *recurring*.

L'estinzione anticipata è disciplinata dall'art. 12 del contratto con l'esclusione di qualsivoglia rimborso mentre sotto il profilo fattuale è pacifico che il finanziamento sia stato rimborsato integralmente in via anticipata come risulta dal conteggio estintivo prodotto da parte ricorrente ed elaborato dall'intermediario qui convenuto in data 2 settembre 2013 con riferimento a 50 rate scadute (rispetto alle 120 complessive) alla data del 30 settembre 2013, conteggio in cui consta un abbuono di € 484,80 per “Ristoro commissioni”.

Tutto ciò considerato, richiamati i principi di cui sopra, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, tenuto conto delle somme già riconosciute, a parte ricorrente sono dovuti gli importi determinati come segue e che corrispondono a quanto richiesto:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				150,00	87,50		87,50
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.501,00	3.792,25	484,40	3.307,85
<i>Oneri assicurativi</i>				1.680,00	980,00		980,00
Totale							4.375,35

Da ultimo non può questo Collegio esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente, che, come detto, non ha presentato le controdeduzioni. E' noto, infatti, che le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento del 12.12.2011)”, espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che “Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4”, il quale ultimo sancisce che possa essere resa “... pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1”.

Per quanto, nella specie, la mancata costituzione nel procedimento non si sia rivelata tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione costituisce un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull’esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura, come è stato sottolineato in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 960/11). Di fatti il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell’Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la “ricostruzione”, di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.375,35.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA